

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO PALESTRE COMUNALI

ART. 1 - FINALITA'

Il Comune di Fossalta di Portogruaro, nell'intento di favorire e valorizzare un corretto utilizzo del tempo libero mediante l'esercizio di attività motorie e sportive mette a disposizione delle Società Sportive, delle Associazioni e dei Gruppi di Cittadini organizzati non aventi finalità di lucro le palestre sportive di cui ha la disponibilità.

Lo status di sodalizio "non avente finalità di lucro" come previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti deve poter essere evinto dallo Statuto o dall'Atto Costitutivo regolarmente registrato o depositato nelle forme di legge.

La fruizione delle strutture sportive è consentita, nei limiti e secondo le disposizioni del presente regolamento, mediante apposite concessioni d'uso a tempo determinato con orario prestabilito.

Gli spazi non necessari all'attività sportiva ma facenti parte della stessa struttura, potranno essere concessi in uso dall'Amministrazione ad Associazioni o Gruppi, anche non sportivi, attraverso la stipula di singole e diverse convenzioni d'uso. Gli spazi non necessari all'attività sportiva ma facenti parte della stessa struttura, potranno essere concessi in uso dall'Amministrazione ad Associazioni o Gruppi, anche non sportivi, attraverso la stipula di singole e diverse convenzioni d'uso.

Le attività praticate dovranno essere compatibili con le caratteristiche delle palestre richieste e tali da non arrecare alcun danno alle stesse.

ART. 2 - PALESTRE ANNESSE ALLE SCUOLE

Le palestre annesse alle scuole sono usufruibili, per le finalità di cui al precedente articolo una volta soddisfatte completamente le esigenze scolastiche.

Sugli utilizzi in questione si esprime preventivamente il competente organo della scuola interessata mediante apposito parere richiesto dal Comune. Nel caso non pervenga riscontro entro il termine di 20 giorni dalla data della richiesta di parere, il Comune può rilasciare la concessione anche in assenza dello stesso.

Nessun onere finanziario potrà gravare, in conseguenza di detti utilizzi, sull'istituzione scolastica interessata.

La stessa avrà inoltre titolo di essere tenuta costantemente informata sui fruitori e sulle modalità di utilizzo della palestra.

ART. 3 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

L'utilizzo delle palestre viene concesso nel seguente ordine di precedenza in riferimento ai soggetti richiedenti:

1. Scuole di competenza comunale con precedenza assoluta ed in maniera esaustiva sia per le palestre annesse che per quelle non annesse alle scuole.
2. Scuole pubbliche non di competenza comunale presenti nel territorio del Comune;
3. Società di Fossalta di Portogruaro che al momento dell'adozione del presente Regolamento usano la palestra da almeno 10 anni, anche non affiliate al Coni e che indirizzano la loro

attività ginnico- sportiva con prevalenza assoluta verso i ragazzi frequentanti le scuole dell'obbligo e con età inferiore ai 18 anni;

4. Società o sodalizi sportivi con sede in Fossalta di Portogruaro, affiliati al CONI e che partecipano a regolari campionati, (per "campionati" devono intendersi tornei strutturati su più gare e non già singole manifestazioni) indetti dalle rispettive federazioni, per lo svolgimento delle gare di campionato e delle relative sedute di allenamento;
5. Società o sodalizi sportivi di cui al punto precedente e altri sodalizi sportivi con sede in Fossalta di Portogruaro e affiliati al CONI per lo svolgimento di altre attività ricreative e sportive. In questo ambito verranno prioritariamente soddisfatte le richieste riguardanti utenti di età inferiore ai 14 anni;
6. Altri soggetti con sede in Fossalta di Portogruaro che praticano attività motorie e sportive;
7. Altri soggetti con sede fuori del territorio di Fossalta di Portogruaro.

Nei casi in cui non risulti possibile, alla luce dei sopraelencati criteri, determinare la priorità delle richieste, il Comune provvederà, una volta espletati i necessari tentativi di accordo, a stabilire l'ordine di priorità mediante le seguenti modalità:

- A. impossibilità, per caratteristiche dell'attività promossa o dell'utenza, di utilizzare altre palestre rispetto a quella richiesta;
- B. numero di utenti dell'attività che risulta non soddisfatta;
- C. monte ore complessivo di utilizzo di palestre comunali già concesse (viene privilegiato il richiedente con minor numero di ore concesso);
- D. sorteggio.

ART. 4 - DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELLE TARIFFE

Gli utilizzi, ad eccezione di quelli descritti ai punti 1 e 2 del precedente articolo 3, sono onerosi.

Le tariffe per ogni ora di utilizzo e rapportate ai costi sostenuti dal Comune, sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.

E' altresì facoltà insindacabile dell'Amministrazione Comunale concedere l'utilizzo gratuito in caso di manifestazioni o iniziative patrocinata dal Comune o che abbiano un rilevante interesse collettivo o che, più in generale, diano prestigio al nome della Città.

Allo stesso modo l'Amministrazione Comunale può prevedere la gratuità per gli utilizzi relativi al punto 4 del citato art.3 limitatamente allo svolgimento di gare di campionato.

I pagamenti delle tariffe dovranno avvenire in due rate una delle quali al momento della comunicazione della concessione in uso per una percentuale del 40% dell'importo stabilito e la rimanente alla scadenza della concessione d'uso stessa. In caso di non ottemperanza si provvederà ad inoltrare apposita diffida e, successivamente, alla revoca della concessione e al recupero del dovuto secondo le forme di legge.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di concessione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dovrà contenere:

1. l'indicazione della struttura di cui si richiede l'uso;
2. l'attività che vi si intende esercitare;
3. la specificazione tipologica dell'attività societaria con ogni utile elemento per consentire la definizione delle precedenza d'uso e del trattamento tariffario (statuto o atto costitutivo e affiliazione al CONI, ove non già depositati; e tipologia di attività per i singoli utilizzi, ecc.)

4. indicazione nominativa del/dei responsabile/i tecnico/i dell'attività sportiva o motoria per la quale si richiede l'utilizzo della palestra, nonché presenti nel corso della stessa;
5. dichiarazione di accettazione delle norme di cui al presente Regolamento.

Alla domanda dovrà essere allegato:

1. il bilancio consuntivo dell'anno precedente con prospetto dettagliato delle entrate e delle uscite e quello preventivo dell'anno in corso, ove non già depositati;
2. un prospetto da cui risultino, semprechè non si evincano dal bilancio, i rimborsi e compensi agli istruttori, il numero di iscritti e le relative quote di iscrizione associative, il numero di ore in cui si articolerà ogni singolo corso e il presumibile numero dei partecipanti.
3. dichiarazione riguardante la copertura assicurativa di ogni fruitore della palestra ed il possesso dei singoli certificati di sana e robusta costituzione e/o, se richiesto, del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva.

Le domande di utilizzo delle palestre, siano esse annesse o meno alle scuole, coincidenti con la durata della "stagione agonistica" (si intende con questa espressione il periodo indicativamente compreso tra il mese di settembre ed il mese di giugno dell'anno successivo) o con significative frazioni della stessa devono pervenire al Comune entro il 31 luglio.

Gli uffici comunali preposti cureranno la redazione del piano annuale di utilizzo delle palestre, alla luce delle domande regolarmente prodotte e previa acquisizione dei pareri di competenza delle Istituzioni Scolastiche per quanto concerne le palestre annesse alle Scuole.

Potranno essere rilasciate in via transitoria e comunque, fino alla redazione del piano annuale, concessioni provvisorie. Le stesse, per quanto riguarda le palestre annesse alle scuole, sottostanno comunque al parere di competenza dell'Istituzione Scolastica.

Le domande relative agli utilizzi delle palestre per singole giornate o per limitati periodi e quelle tese a modificare le concessioni già rilasciate, devono pervenire al Comune almeno 10 giorni prima della data di utilizzo richiesto o di quella oggetto di modifica.

Detto termine diventa di 30 giorni nel caso di palestre annesse a scuole per il cui utilizzo, non sia stato già acquisito, da parte del richiedente, il nulla osta della competente Istituzione Scolastica.

ART. 6 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Il rilascio delle concessioni di cui al presente Regolamento è di esclusiva competenza del Comune.

Per concessione d'uso di una palestra si intende l'accesso e l'utilizzo dei locali adibiti materialmente alle attività ginniche e motorie, agli spogliatoi e servizi igienici, nonché altri locali presenti non oggetto di specifica inibizione.

Le palestre si intendono servite di acqua, luce e, nei periodi prescritti, riscaldamento.

Le attrezzature di cui sono dotati detti locali sono a disposizione, salvo contrario parere del concedente.

Il rilascio delle concessioni implica per il concessionario il pagamento, ove previsto, delle relative tariffe con le modalità di cui all'articolo 4. Eventuali rinunce, totali o parziali, di locali oggetto di concessione avranno effetto per quanto riguarda il pagamento delle tariffe a partire dal quinto giorno successivo alla loro acquisizione al Comune (a tale proposito farà fede la data di acquisizione al Protocollo del comunale).

Le concessioni per utilizzi diversi da quelli scolastici sono revocabili in qualsiasi momento per esigenze di interesse pubblico sopravvenute e valutate insindacabilmente dal Comune.

Il Comune assicura l'agibilità generica della struttura concessa in uso quale palestra per attività ginnico-sportive. Il concessionario è tenuto a verificare l'agibilità delle strutture per il proprio uso, sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Con il rilascio della concessione, il concessionario, oltre che all'osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli, è obbligato a:

1. utilizzare la palestra concessa per le attività dichiarate in sede di domanda e specificate nella concessione;
2. non utilizzare la palestra concessa per attività contrarie alle finalità e principi del presente Regolamento e per attività che possono danneggiare la struttura e le attrezzature o arrecare danno o disturbo a terzi;
3. sollevare il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti e danni che possono accadere durante l'utilizzo tanto a persone che a cose;
4. comunicare tempestivamente agli Uffici comunali preposti i danni alla struttura e/o alle attrezzature verificati all'inizio del proprio turno di utilizzo;
5. rispondere dei danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature durante e/o in conseguenza dell'utilizzo dandone immediata comunicazione agli Uffici comunali preposti (a tale riguardo il concessionario è tenuto, all'atto del rilascio della concessione, a sottoscrivere apposita e specifica assunzione di responsabilità);
6. tenere estraneo il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente ai rapporti del concessionario con terzi per l'espletamento dell'attività;
7. provvedere alla custodia della palestra per tutto il tempo di utilizzo e alle pulizie della stessa successivamente all'utilizzo stesso;
8. non consentire l'accesso alla palestra ai propri atleti, associati e utenti se non accompagnati dal Responsabile tecnico o incaricato di cui all'articolo 5, comma 4;
9. garantire che gli utenti della palestra calzino scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie di gioco dell'impianto e, comunque, calzature che non lascino segni sul pavimento delle palestre;
10. garantire l'osservanza del divieto di fumare nella palestra e nei locali attigui (spogliatoi, tribune, magazzini, ecc.); del divieto di introdurre nell'impianto animali, automezzi, motocicli, biciclette e/o qualsiasi altro veicolo; del divieto di giocare a calcio con palloni di cuoio o gomma (la pratica del calcetto è consentita esclusivamente con gli appositi palloni e sulla base di apposita concessione).

ART. 8 - SORVEGLIANZA - REVOCA CONCESSIONI

La sorveglianza delle palestre è affidata, oltre che ai concessionari, al Comune che provvederà tramite propri incaricati e, nel caso di palestre annesse a scuole, anche alla competente Istituzione Scolastica.

Una volta riscontrate inadempienze da parte del concessionario il Comune, dopo formale contestazione, adotterà i seguenti provvedimenti:

1. diffida al primo accertamento
2. sospensione temporanea per n. 5 giornate di attività al secondo accertamento
3. sospensione temporanea per n. 10 giornate di attività al terzo accertamento
4. revoca della concessione al quarto accertamento.

Si prescinde da detta gradualità di provvedimenti, procedendo direttamente alla revoca della concessione, nei seguenti casi:

- svolgimento di attività aventi evidenti finalità di lucro;
- svolgimento di attività difformi da quelle autorizzate;
- arbitraria estensione dei periodi e/o fasce orarie di utilizzo autorizzate;
- danni alla struttura concessa in uso procurati non accidentalmente o per inosservanza di quanto previsto ai punti 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 7.